



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

## Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 51 del 20/05/2025

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE STATUTO COMUNALE. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di maggio alle ore 18:14 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LUONGO FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	ZACCARIELLO MADDALENA		Si
Assessore	SORRENTINO CARMELA VALENTINA	Si	
Assessore	BIAVASCO CAROLINA	Si	
Assessore	FUSCO NICOLA	Si	
Assessore	PAGANO RAUL	Si	

Totale Presenti: <b>5</b>	Totale Assenti: <b>1</b>
---------------------------	--------------------------

La partecipazione degli assessori Biavasco Carolina, Fusco Nicola e Pagano Raul avviene a distanza tramite sistema di videoconferenza in ossequio al Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale di Casaluce approvato con delibera di Giunta comunale n. 49 del 26/09/2023. Si dà atto che il collegamento telematico permette il riconoscimento facciale e vocale e garantisce la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e del sistema.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Strino che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE STATUTO COMUNALE. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

***Il Sindaco sottopone alla Giunta la seguente proposta:***

**Visto** l'art. 6 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita: “(1) I comuni e le province adottano il proprio statuto. (2) Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. (3) Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. (4) Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. (5) Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. (6) L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi”.

**Premesso**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del giorno 13/03/1999 questo Ente ha approvato ed adottato lo Statuto Comunale;
- che ad oggi lo stesso Statuto ha subito nel corso degli anni limitate modifiche che non hanno nemmeno consentito il suo adattamento alla disciplina legislativa vigente al mutato contesto sociale;

**Rilevato**

- che questa amministrazione vede la necessità di adeguamento dello Statuto Comunale;

**Visto** lo Statuto Comunale vigente ed in particolare l'art. 75 rubricato “*Revisione dello Statuto*” che espressamente prevede:

1. *Le deliberazioni di revisione dello statuto possono essere adottate dal Consiglio comunale purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'adozione di una sua parziale modifica, ad eccezione dei cambiamenti motivati da nuovi interventi normativi che possono essere adottati anche in deroga a tale termine.*
2. *Prima del succitato termine di 1 anno il Consiglio Comunale può modificare lo Statuto solo con il voto favorevole di tutti i suoi componenti.*
3. *Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.*
4. *La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.*

**Ritenuto**, pertanto, di prendere atto che le modifiche, le integrazioni al testo statutario attualmente vigente, che si allegano alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, pertanto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000, di proporre al Consiglio Comunale:

- l'approvazione della proposta di modifica dello Statuto comunale formulata a seguito delle modifiche, integrazioni ed espunzioni al testo, per adeguamento alla normativa vigente;
- di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla pubblicazione della presente proposta nell'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;
- di trasmettere la presente deliberazione completa degli allegati al Consiglio comunale per il prosieguo dell'iter procedimentale;
- di curare che la proposta in parola venga resa pubblica contemporaneamente attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione per rendere edotti i cittadini;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

Di proporre al Consiglio Comunale:

- 1) L'approvazione della proposta di modifica dello Statuto comunale formulata e allegata;
- 2) Di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla pubblicazione della presente proposta nell'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.
- 3) Di trasmettere al Consiglio comunale per il prosieguo dell'iter procedimentale la presente deliberazione completa degli allegati.
- 4) Di curare che la proposta in parola venga resa pubblica contemporaneamente attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione.

Il Sindaco  
Francesco Luongo

---

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi in modo palese per alzata di mano,

#### **D E L I B E R A**

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Di approvare la proposta di modifica e integrazione agli articoli dello Statuto, come allegati e inerenti agli unici articoli modificati e integrati;

Di dare atto che gli articoli non riportati in allegato non sono oggetto di richiesta di modifica;

Con separata ed unanime votazione, resa in modo palese per alzata di mano, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.

***Proposta di Giunta Comunale Num. 34 AREA AMMINISTRATIVA del 12/05/2025 ad oggetto:***  
MODIFICA E INTEGRAZIONE STATUTO COMUNALE. PROPOSTA AL CONSIGLIO  
COMUNALE.

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Motivazione: si esprime parere favorevole per gli adempimenti di propria specifica competenza

Casaluce, 12/05/2025

Il Responsabile dell'Area  
f.to dott.ssa Rosanna Palumbo

**Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:**

**Il Presidente  
F.to Francesco Luongo**

**Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Stefania Strino**

---

Per copia conforme all'originale

Lì,

**Il Responsabile  
dott.ssa Rosanna Palumbo**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 20/05/2025 - art. 134, punto 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì 20/05/2025

**Il Segretario Comunale  
f.toDott.ssa Stefania Strino**

## Modifiche statuto Casaluce

### **Art. 2 bis - Gonfalone e sede**

1. La sede comunale è in Via S. Allende n. 4 in Casaluce (Ce). Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
2. Il comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, deliberati in Consiglio comunale e riconosciuti ai sensi della specifica legislazione in materia.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia resa necessaria la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali quando sussista un pubblico interesse.
5. Patrono del comune è la Madonna Maria SS. di Casaluce, la cui festività ricorre il 15 ottobre.

## **TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI**

### **Capo 1° - ORDINAMENTO**

#### **Art. 9 - Norme generali**

1. Sono organi del Comune il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, con i compiti, funzioni e competenze loro attribuite dalla legge e dal presente atto.
2. Spettano agli organi di cui al precedente primo comma la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico e amministrativo.
4. La Giunta comunale collabora con sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale.

#### **Art. 11 - Funzioni del Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione**

- Il Sindaco, nelle funzioni di organo istituzionale e responsabile dell'Amministrazione Comunale:
- a) promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che compongono la Comunità;
  - b) assume la rappresentanza generale dell'ente;
  - c) convoca e presiede il Consiglio Comunale, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale;
  - d) nomina e revoca i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva all'evento;
  - e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Tali nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
  - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dal regolamento;

- g) comunica al Consiglio comunale le nomine e le revoche di cui ai punti d) ed e), con le relative motivazioni, nella seduta immediatamente successiva all'evento;
- h) adotta i provvedimenti necessari nel caso di assenza o di inattività dei responsabili competenti;
- i) assume la direzione e dispone il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, con poteri di indirizzo, di collegamento e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive;
- j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- k) impartisce direttive al Segretario comunale ed ai capi Area in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
- m) convoca e presiede la Giunta comunale e ne stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno;
- n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'Amministrazione, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

### **Capo III° - IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 16 - Ruolo e competenze generali**

1. Il Consiglio comunale è espressione della Comunità dalla quale è eletto. Esso rappresenta l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo,
2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
3. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale è inoltre competente per tutti quegli atti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione,
5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti indifferibili, urgenti ed improrogabili.

#### **Art. 16 bis - Presidenza delle sedute consiliari**

1. Tutte le sedute del Consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, le funzioni dello stesso vengono svolte dal vice Sindaco, se è consigliere comunale, altrimenti dal consigliere più anziano come individuato dall'art. 21 co. 4 del presente Statuto.
2. Su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, e dopo la convalida degli eletti, può nominare tra i propri componenti, con votazioni successive

e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consesso, il Presidente del Consiglio.

3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nello stesso scrutinio. In caso di parità di voti andranno al ballottaggio il consigliere o i consiglieri più giovani di età. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti ed, in caso di parità, il più giovane di età.
4. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle proprie funzioni. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, salvi i casi previsti dal successivo comma.
5. Il Presidente cessa dalla carica per decadenza, dimissioni, decesso o revoca disposta su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In tal caso, nella successiva seduta, il Consiglio procede a deliberare in ordine alla stessa con le modalità previste ai precedenti commi. In quella stessa seduta, su proposta del Sindaco, delibera la nomina di un sostituto.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituisce a tutti gli effetti il Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, il ruolo è svolto dal vice Sindaco altrimenti dal consigliere più anziano, individuato come nel primo comma.
7. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.
8. Qualora non venga nominato un Presidente del Consiglio, tutti i successivi riferimenti allo stesso nel presente regolamento devono intendersi effettuati al Sindaco.

#### **Art. 16 ter - Funzioni del Presidente.**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il Presidente, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
  - a) rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto;
  - b) convoca il Consiglio e forma l'ordine del giorno, sentito il Sindaco, vigilando sul rispetto dei termini di preavviso e sulla completezza della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi da recapitare ai consiglieri;
  - c) riunisce il Consiglio su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  - d) riunisce il Consiglio per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. e) del T.U. n. 267/2000;
  - e) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi Consigliere o dai Responsabili dei servizi, ai sensi dello Statuto Comunale;
  - f) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, con facoltà di dare e togliere la parola e di chiamare a riferire i responsabili dei servizi e il personale comunale a seconda della necessità;
  - g) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

- h) firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali;
  - i) può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione;
  - j) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo le modalità previste dal presente regolamento;
  - k) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
  - l) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza, di cui allo Statuto Comunale;
  - m) cura i rapporti con i rappresentanti di altri consigli comunali e con istituzioni pubbliche interessate a conoscere l'attività o il funzionamento dei consigli comunali.
  - n) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi;
  - o) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
  - p) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
  - q) autorizza la partecipazione di consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere ricada sull'amministrazione comunale;
  - r) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari e del proprio ufficio.
  - s) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
4. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è trasmesso ai Consiglieri e agli Assessori, in allegato all'avviso di convocazione.

## **Art 17 - Scioglimento del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per:

- a) aver compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) non poter assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
  - ba) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del sindaco;
  - bb) dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri e nei casi previsti dalle leggi e circolari della Direzione Centrale delle Autonomie del Ministero dell'Interno,
  - bc) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
- c) mancata approvazione del Bilancio nei termini previsti.

## **Art 18 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo**

1. Il Consiglio comunale approva in un apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Il Consiglio comunale definisce i principi affermati dal presente statuto, stabilisce la programmazione generale dell'ente ed adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, e in particolare:

- a) i criteri sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai quali si adeguerà la Giunta Comunale in sede di approvazione dello stesso;
- b) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi operativi degli interventi, i piani finanziari delle QO.PP., nonché i piani di investimento; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) gli atti di pianificazione urbanistica, territoriale ed economica generale e quelli di programmazione attuativa; i piani particolareggiati e i piani di recupero, le modifiche al P.R.G.;
- e) gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

3. Il Consiglio, con l'approvazione degli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

4. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

5. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali,

6. Il Consiglio delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti ivi emergenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale e nazionale.

8. Consiglio si adegua, altresì, ai principi di efficienza che sorreggono tutta l'attività dell'Ente, per cui i propri lavori saranno disciplinati dal regolamento in modo da renderli effettivi.

9. Entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

## **Art 21 - Prima adunanza del Consiglio comunale**

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; l'adunanza è presieduta dal Sindaco e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, per gli adempimenti previsti, ossia: convalida degli eletti ed eventuale surroga;

- comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta;
- elezione commissione elettorale comunale;

2. La seduta è pubblica. Alle votazioni possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

3. L'elezione della C.E.C. avviene a scrutinio segreto.

4. E' consigliere anziano colui che, nella consultazione elettorale per l'elezione del Consiglio, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi del 4° comma dell'art. 72 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento il Consigliere anziano è sostituito dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

#### **Art. 22 - Convocazione del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, se eletto, altrimenti dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento da un suo sostituto ai sensi del successivo art.34.
2. Modalità di convocazione, ordine del giorno, numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni, discussioni, mozioni, votazioni sono disciplinati dal regolamento.

#### **Art. 24 - Delle deliberazioni**

1. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, corredate dai prescritti pareri, devono essere depositate presso la Segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, almeno 48 ore prima della riunione, ad esclusione dei giorni festivi e comunque almeno un'ora prima dell'orario di chiusura degli uffici.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del Consiglio se nominato oppure dal Sindaco e dal Segretario.

#### **Art. 26 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capi Gruppo**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare anche se composto da un'unica unità.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la riunione del Consiglio comunale neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il candidato alla carica di sindaco del gruppo in esame.
3. Nel corso della consiliatura, il consigliere o i consiglieri che dovessero abbandonare il gruppo in cui sono stati eletti confluiscono automaticamente in un unico "Gruppo Misto".  
I consiglieri che formano il gruppo misto nominano un proprio capo gruppo e lo comunicano al Sindaco e al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la seduta consiliare. In mancanza vi provvede il sindaco nominando colui che ha riportato la maggior cifra individuale tra i componenti del gruppo.

#### **Art 27 - Controllo sugli atti deliberativi**

1. Ai sensi dell'art. 135 commi 1 e 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.
3. Contestualmente all'affissione all'Albo, le delibere di Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri.

### **Art. 28 - Consiglieri comunali**

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, consegnate al Segretario Comunale ed indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
5. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 267/2000.
6. L'approvazione di proposte di deliberazione, nonché di emendamenti sulle proposte in discussione, è subordinata all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
7. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte del Consigliere comunale.
11. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
12. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

### **Art. 29 - Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali**

1. Nei Consigli comunali il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato individuato secondo le norme di legge.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato secondo le norme di legge.
3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo

### **Art. 30 – Composizione**

1. La Giunta collabora con il Sindaco. E' composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e dal numero massimo degli Assessori previsti, tra cui un Vice Sindaco, da lui nominati.

2. E' consentita la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio e in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Il Sindaco comunica la composizione della Giunta, tra cui un vicesindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco, fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

#### **Art. 35 - Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore, e a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del sindaco o di chi presiede l'adunanza.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi è convocata e presieduta dall'Assessore anziano.
4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere sentiti su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, i Revisori dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
6. I verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

#### **Art. 61 bis - Trasparenza e diritto di accesso**

1. Il comune assicura la trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati ed ai documenti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Il comune assicura la trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e provvedimenti sul sito web istituzionale.
3. Il comune assicura ai cittadini il diritto di accesso documentale e di accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti secondo la legge dello Stato.
4. Il diritto di accesso è esteso agli enti, alle aziende, alle istituzioni, alle società e ad ogni altro organismo che dipende dal comune.

#### **Art. 61 ter - Partecipazione al procedimento**

1. Secondo la legge dello Stato, il comune assicura la partecipazione al procedimento amministrativo dei cittadini e dei titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.